Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 29.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1975, n. **771.**

Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 (un miliardo) in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire un miliardo, al fine di assicurare la continuità del lavoro degli attuali dipendenti e la ristrutturazione degli impianti industriali esistenti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **772.**

Trasferimento di diciannove posti di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, n. 252, con il quale è stata istituita presso l'Università degli studi di Napoli la seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto che la dotazione organica dei posti di assistente ordinario, determinata dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, non soddisfa le sopravvenute esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali di alcune cattedre della predetta facoltà, pregiudicando così il perseguimento dei fini istituzionali delle stesse;

Ravvisata, pertanto, l'improcrastinabile necessità di incrementare l'attuale dotazione organica dei posti di assistente ordinario di alcune cattedre ed insegnamenti della seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Constatato che la distribuzione dei posti fra le due facoltà risulta palesemente sperequata e tale da pregiudicare le esigenze di funzionamento della seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuta quindi l'opportunità di assicurare un più giusto equilibrio di personale docente fra cattedre corrispondenti delle due facoltà così da consentire alle stesse il perseguimento delle proprie finalità di interesse pubblico senza ingiustificate disparità di mezzi;

Considerato che tale esigenza può essere realizzata attribuendo alla seconda facoltà di medicina e chirurgia alcuni posti di assistente già assegnati alla prima facoltà;

Vista la motivata lettera del rettore dell'Università degli studi di Napoli del 1° agosto 1975;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia che nell'adunanza del 3 luglio 1975 ha espresso il proprio consenso al alcune modificazioni organiche dei posti di assistente ordinario in favore della seconda facoltà;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia che nell'adunanza del 22 luglio 1975 ha ribadito le motivate richieste di assegnazione di alcuni posti di assistente ordinario già attribuiti alla prima facoltà;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli che nella seduta del 23 luglio 1975 ha espresso parere favorevole all'assegnazione alla seconda facoltà di diciannove posti di assistente ordinario ricoperti dai relativi titolari e di quattro assistenti ordinari inquadrati in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766;

Ritenuto di poter disporre, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, esclusivamente la modificazione alla ripartizione dei posti di ruolo organico e dei rispettivi titolari;

Visto il consenso espresso dagli interessati al loro trasferimento;

Viste le dichiarazioni di affinità fra le discipline;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 i seguenti posti di assistente ordinario già attribuiti alle cattedre sottoindicate della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, sono assegnati alle cattedre di seguito specificate della seconda facoltà;

1) il posto attribuito con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni è assegnato, unitamente al titolare dottore Salvatore Longo, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

2) i due posti attribuiti con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica sono assegnati, unitamente ai rispettivi titolari dottori Carlo Catanzano e Stefano Musella, alla cattedra di semeiotica chirurgica;

3) i tre posti attribuiti rispettivamente con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343 (due posti), alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica sono assegnati, unitamente ai titolari dottori Bruno Calogero, Giovanni Vetrano e Domenico Alinei, alla omonima cattedra della seconda facoltà;

4) i due posti attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, e decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, alla cattedra di chirurgia sperimentale sono assegnati, unitamente ai rispettivi titolari dottori Guido Mosella e Alberto Scrocca, alla cattedra di semeiotica chirurgica;

5) il posto attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di semeiotica medica è assegnato, unitamente al titolare dott.ssa Marcella Sava vedova Borgstrom, alla cattedra di radiologia;

6) i quattro posti già attribuiti rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, 19 giugno 1961, n. 891, 6 dicembre 1968, n. 1382, 31 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di tisiologia sono assegnati, unitamente ai titolari dottori Francesco Bariffi, Dario Olivieri, Luigi Carratù e Serafino Antonio Marsico, alla omonima cattedra della seconda facoltà;

7) il posto attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali è assegnato, unitamente al titolare dott. Giovanni Sanna, alla cattedra di clinica psichiatrica;

8) il posto attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica è assegnato, unitamente al titolare dott. Oreste De Divitiis, alla cattedra omonima della seconda facoltà;

9) il posto attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, alla cattedra di medicina del lavoro è assegnato, unitamente al titolare dott. Luciano Rossi, alla omonima cattedra della seconda facoltà;

10) il posto attribuito con decreto ministeriale 1° ottobre 1951 alla cattedra di chimica biologica è assegnato, unitamente al titolare dott. Carlo Cortese, alla omonima cattedra della seconda facoltà;

11) i due posti attribuiti rispettivamente con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, alla cattedra di radiologia, sono assegnati, unitamente ai titolari dottori Vincenzo Verga e Ernesto Porta, alla omonima cattedra della seconda facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 773.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università degli studi di Modena, rispettivamente adottate il 7 maggio 1975 e 4 giugno 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Roma, rispettivamente adottate il 7 maggio 1975 e 17 luglio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1392;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Modena hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza;

Considerato che il consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena nell'adunanza del 7 maggio 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1392, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Masucci e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1392, è attribuito alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma a decorrere dal 1° novembre 1975.

La dott.ssa Anna Masucci, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **774**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Pavia, rispettivamente in data 18 giugno 1974 e 26 luglio 1974;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico del Politecnico di Torino, adottate rispettivamente in data 12 febbraio 1974 e 31 ottobre 1974;

Viste le nuove deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico del Politecnico di Torino, adottate rispettivamente in data 29 aprile 1975 e 15 maggio 1975;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, adottata il 3 giugno 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di geometria della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di geometria della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Pavia hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia nell'adunanza del 3 giugno 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1348 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Giovanna Geymonat nata Viola e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la stessa cattedra della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta cattedra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito alla cattedra di geometria della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

La dott.ssa Giovanna Geymonat nata Viola, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di geometria della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **775**.

Nuova ripartizione di quattro posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 6 dicembre 1968, n. 1382 e 26 marzo 1961, n. 216, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, occupati rispettivamente dai dottori Gian Luigi Stracciari e Josè Stracciari nata Malvisi;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, occupati rispettivamente dai dottori Luigi Morganti e Santino Prosperi;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria e del senato accademico dell'Università di Bologna adottate rispettivamente il 4 giugno 1974 e 25 gennaio 1975;

Vista la nuova deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna in data 17 luglio 1975, dalla quale si rileva che con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1344, in base al nuovo statuto, le suddette cattedre hanno assunto le nuove denominazioni di « farmacologia e farmacodinamia veterinaria » (denominazione sostitutiva di « farmacologia ») e « patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici » (denominazione sostitutiva di « malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria »);

Ritenuta la necessità di adeguare l'assegnazione dei posti di assistente alla nuova denominazione delle discipline sopra richiamate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai rispettivi titolari, assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, si intendono attribuiti alle cattedre di nuova denominazione:

1) i posti ricoperti dai dottori Gian Luigi Stracciari e Josè Stracciari nata Malvisi, assegnati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 6 dicembre 1968, n. 1382 e 26 marzo 1961, n. 216, debbono intendersi assegnati alla cattedra di « farmacologia e farmacodinamia veterinaria « (denominazione sostitutiva di « farmacologia »;

2) i posti ricoperti dai dottori Luigi Morganti e Santino Prosperi, assegnati con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, debbono intendersi assegnati alla cattedra di « patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici » (denominazione sostitutiva di « malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria »).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **776**.

Trasferimento di quattro posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949 e i decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 902, 21 dicembre 1964, n. 1547 e 21 ottobre 1963, n. 2037, con i quali sono stati assegnati rispettivamente un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Torino adottate rispettivamente l'11 maggio 1971 e 24 marzo 1975;

Viste le rinnovate deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Torino, rispettivamente adottate il 9 settembre 1975 e 29 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare quattro posti di assistente ordinario alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino dei posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della stessa facoltà e Università con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 e i decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 902, 21 dicembre 1964, n. 1547 e 21 ottobre 1963, n. 2037;

Ritenuto che i posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino risultano attualmente ricoperti dai dottori Vittor Aldo Fasano, Gianfrancesco Lombard, Graziano Broggi e Rosa Arciuoli e che gli stessi hanno dichia-

rato di consentire ai propri trasferimenti presso la cattedra di neurochirurgia della stessa facoltà e Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i quattro posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 e i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 18 giugno 1962, n. 902, 21 dicembre 1964, n. 1547 e 21 ottobre 1963, n. 2037, sono attribuiti alla cattedra di neurochirurgia della stessa facoltà e Università.

I dottori Vittor Aldo Fasano, Gianfrancesco Lombard, Graziano Broggi e Rosa Arciuoli, che occupano i posti in qualità di assistente ordinario, sono trasferiti, con i propri consensi, alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **777.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

traumatologia;
patologia dell'apparato locomotore;
neonatologia;
endocrinologia sperimentale;
anestesiologia;
fisiopatologia respiratoria;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
biofisica;
neurofisiologia;
istituzioni di patologia generale;
oncologia sperimentale;
immunologia clinica;
virologia;
ortognatodonzia;
radiologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **778.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Gorizia ad acquistare un immobile.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Gorizia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 21.000.000, un appartamento al primo piano di un edificio sito in Gorizia, via IX Agosto, 6, di proprietà del sig. Livio Sgubin, distinto alla partita catastale n. 1232, foglio n. 960, p.t. 960 e alla partita catastale n. 1175/3, foglio n. 960, p.t. 2588, come da atto di compravendita in data 4 settembre 1968, n. 7432 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Sardelli, notaio in Gorizia, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 16

LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3.
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.
Attività professionale

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonchè ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonchè tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonchè la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonchè le analisi delle relative produzioni;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonchè la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonchè quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professio-

nali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3.

Esercizio della libera professione

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I dottori agronomi e i dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine.

Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4.

Obbligo del segreto professionale

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

Art. 5.

Vigilanza sull'esercizio della professione

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6.

Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7.

Riscossione dei contributi

Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera *l*), e dall'articolo 26, lettera *g*), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8.

Personale del consiglio nazionale e degli ordini

Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

Titolo II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 9.

Circoscrizioni territoriali

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

Art. 10.

Composizione del consiglio dell'ordine

Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11.

Cariche del consiglio - Validità delle sedute

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13.

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14.

Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 15.

Scioglimento del consiglio

Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e — se del caso — un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16.

Assemblea ordinaria degli iscritti

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17.

Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18.

Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea

stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 19.

Assemblea per l'elezione del consiglio

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia ed al consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 20.

Costituzione di nuovi ordini

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Art. 21.

Fusioni di ordini

Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

Titolo III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.

Ordine nazionale

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

Art. 23.

Consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 24.

Cariche del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25.

Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26.

Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

Art. 27.

Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Art. 28.

Incompatibilità

La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

Art. 29.

Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Titolo IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30.

Contenuto dell'albo e suoi effetti

L'albo, distinto in più sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi e i dottori forestali, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32.

Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 33.

Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 34.
Cancellazione - Sospensione per morosità

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 31.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera *m*), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35.
Reiscrizione

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36.
Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Titolo V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 37.
Responsabilità disciplinare

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38.
Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Art. 39.
Avvertimento

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40.
Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 41.
Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42.
Radiazione

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44.

Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45.

Prescrizione

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46.

Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Art. 47.

Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48.

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 49.

Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52.
Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.
Reiscrizione dei radiati

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

Art. 54.
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.
Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56.
Irricevibilità del ricorso

E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57.
Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58.
Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Titolo VII

ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 59.

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 60.

Restituzione di atti e documenti

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Già abilitati all'esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62.

Abrogazione di norme anteriori in contrasto

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63.

Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1976

LEONE

MORO — REALE — MARCORA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Impegno di spesa per il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo per gli anni 1975 e 1976.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 8 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 328, con il quale è stato costituito, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo;

Visto che il comitato stesso dura in carica tre anni;

Considerato che al fine di procedere al pagamento del trattamento economico di missione e dei gettoni di presenza ai componenti, si è provveduto per l'anno 1974, con decreto del primo dirigente della Direzione generale affari amministrativi e del personale, di data 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 327;

Ritenuto di dover prevedere l'impegno di spesa per gli anni 1975 e 1976, secondo le modalità ed in favore delle persone previste nel sopra citato decreto ministeriale di data 8 gennaio 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

E' autorizzato l'impegno della presunta spesa di L. 400.000 (quattrocentomila) a favore della regione Abruzzo per soddisfare il pagamento delle spese relative al funzionamento del citato comitato regionale per gli anni 1975 e 1976.

Detto onere graverà per il 1975 sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000.

Per l'anno 1976 graverà sul capitolo corrispondente a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 181

(6)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cazzaniga rubinetterie, con sede in Milano e stabilimento in Biassono.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cazzaniga rubinetterie, con sede in Milano e stabilimento in Biassono (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cazzaniga rubinetterie, con sede in Milano e stabilimento in Biassono (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(467)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Ellisse, in Castenedolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ellisse, con sede in Castenedolo (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ellisse, con sede in Castenedolo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(466)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con proprio decreto 2 settembre 1967 e modificato con successivi decreti 7 dicembre 1970, 23 giugno 1973 ed 11 agosto 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 giugno 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia,

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(134)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e modificato con decreto 16 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 febbraio 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(70)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con successivi decreti 16 ottobre 1970, 3 luglio 1972 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 febbraio 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(133)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Riconoscimento di carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. C.C.L. - Cornici e componenti in legno, in Mondolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Viste le domande della S.p.a. C.C.L. - Cornici e componenti in legno, con sede legale in Mondolfo, località Cento Croci (Pesaro), per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla ditta Cassese C.G.M. di Gaetano Cassese di Pesaro;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Pesaro;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Pesaro carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. C.C.L. - Cornici e componenti in legno promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(468)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, approvato con proprio decreto 5 giugno 1968 e modificato con successivi decreti 29 ottobre 1970, 16 ottobre 1972 e 10 maggio 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 22 febbraio 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 39 dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da uno o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso nominativo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(65)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 21 ottobre 1968 e modificato con successivi decreti 18 febbraio 1975 ed 11 agosto 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 luglio 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 41 dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(68)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, approvato con proprio decreto 28 dicembre 1956 e modificato con successivi decreti 17 ottobre 1961, 17 luglio 1971, 12 ottobre 1972 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera assunta dal consiglio generale della predetta Cassa in data 19 aprile 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 38 dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 37 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto, concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(67)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), approvato con proprio decreto 16 ottobre 1970 e modificato con successivi decreti 27 aprile 1973 e 10 aprile 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 marzo 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(69)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 febbraio 1974 e 7 novembre 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nomina-

tivi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(66)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Cozzolino e Vecchione - Co-Ve, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS numeri 505 e 506 del 21 marzo 1956 la ditta Laboratorio Cozzolino fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via delle Brecce n. 18, specialità medicinali e preparati galenici;

Visto il certificato in data 18 giugno 1958 della camera di commercio, industria ed agricoltura dal quale risulta iscritta al n. 51450 del registro delle ditte la Società in nome collettivo Co-Ve - Cozzolino e Vecchione con laboratorio in Napoli, via delle Brecce;

Premesso che con decreto ACIS n. 2361 del 13 agosto 1958 la ditta Co-Ve - Cozzolino e Vecchione fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via delle Brecce n. 18, specialità medicinali biologiche;

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata in data 16 giugno 1975 dalle quali emerge che l'officina della ditta Co-Ve - Cozzolino e Vecchione non è idonea a produrre specialità medicinali e preparati galenici in qualunque forma farmaceutica sia per le deficienze nella disposizione dei locali sia per le attrezzature non del tutto rispondenti sia per le deficienze nei controlli;

Considerato che mancano i requisiti in base ai quali alla ditta Co-Ve - Cozzolino e Vecchione furono concesse le autorizzazioni di cui in premessa;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata alla ditta Cozzolino e Vecchione - Co-Ve l'autorizzazione alla produzione nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via delle Brecce n. 18, di specialità medicinali e di preparati galenici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(14)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali in fiale nell'officina della ditta I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3940 in data 18 novembre 1964 e n. 4188 in data 20 marzo 1967 la ditta I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Achille Vertunni, 40, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 29 luglio 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione a produrre specialità medicinali in fiale sterilizzabili e fiale sterili;

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata in data 29 luglio 1975 dalle quali emerge che l'officina della ditta I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale è idonea alla produzione di specialità medicinali nelle forme farmaceutiche di sciroppi, sospensioni, capsule, granulati, supposte, pomate e lozioni;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale l'autorizzazione a produrre specialità medicinali in fiale, iniettabili.

Resta confermata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali in sciroppi, sospensioni, capsule, granulati, supposte, pomate e lozioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Nomina del collegio dei revisori dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'ente autonomo Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare, con sede in Napoli, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1971, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con cui venne nominato, per un triennio, il collegio dei revisori dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione di detto organo, per trascorso periodo di nomina;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo è composto come segue:

Orefice dott. Mario, presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palombi dott. Lino, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Piedimonte dott. Mario, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Natale dott. Michele, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mambelli dott. Attilio, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Eramo dott. Alberto, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(132)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Gestione di credito fondiario, in Cosenza, ad emettere cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con proprio decreto in data 21 ottobre 1968, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 967, con il quale la citata Cassa di risparmio è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la motivata istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Gestione di credito fondiario;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Gestione di credito fondiario, con sede in Cosenza, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(298)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.T.I., in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.I.T.I. di Forlì, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1975 e 12 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.T.I. di Forlì è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Salvatore Collura, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 6 settembre 1949, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo l'11 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(409)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « MH 30 » dell'impresa Rumianca, in Torino

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1975, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « MH 30 », concessa all'impresa Rumianca, in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(418)

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale concernente l'approvazione delle tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1976, è « *30* dicembre 1975 » e non « *29* dicembre 1975 », come erroneamente indicato.

(628)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 16 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,30	684,30	684,40	684,30	683,75	684 —	684,20	684,30	684,30	684,30
Dollaro canadese	681,35	681,35	681 —	681,35	680,84	681 —	681,25	681,35	681,35	681,35
Franco svizzero	263,05	263,05	263 —	263,05	262,75	263,05	263,10	263,05	263,05	263 —
Corona danese	111,18	111,18	111,20	111,18	110,97	111,08	111,15	111,18	111,18	111,15
Corona norvegese	123,31	123,31	123,30	123,31	123,14	123,10	123,30	123,31	123,31	123,30
Corona svedese	156,28	156,28	156,30	156,28	156,25	156,15	156,25	156,28	156,28	156,25
Fiorino olandese	256,13	256,13	256 —	256,13	255,75	256 —	256,08	256,13	256,13	256,10
Franco belga	17,427	17,427	17,42	17,427	17,40	17,38	17,4250	17,4270	17,4270	17,40
Franco francese	152,75	152,75	152,70	152,75	152,62	152,70	152,79	152,75	152,75	152,75
Lira sterlina	1387,95	1387,95	1388 —	1387,95	1386,30	1388 —	1388 —	1387,95	1387,95	1387,95
Marco germanico	263,10	263,10	263,13	263,10	262,85	263,02	263,06	263,10	263,10	263,10
Scellino austriaco	37,2475	37,2475	37,2450	37,2475	37,20	37,15	37,24	37,2475	37,2475	37,20
Escudo portoghese	25,10	25,10	25,09	25,10	25,04	25,05	25,10	25,10	25,10	25,10
Peseta spagnola	11,466	11,466	11,4640	11,466	11,45	11,40	11,465	11,466	11,466	11,45
Yen giapponese	2,244	2,244	2,24	2,244	2,240	2,20	2,243	2,244	2,244	2,24

Media dei titoli del 16 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,850
» 5 % (Ricostruzione)	97,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,625
» 5 % (Città di Trieste)	93,075
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,400
» 6 % » » 1972-87	81,700
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,800
» poliennali 7 % 1978	96,125
» » 9 % 1979	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	684,25
Dollaro canadese	681,30
Franco svizzero	263,075
Corona danese	111,165
Corona norvegese	123,305
Corona svedese	156,265
Fiorino olandese	256,105
Franco belga	17,426
Franco francese	152,77
Lira sterlina	1387,975
Marco germanico	263,08
Scellino austriaco	37,244
Escudo portoghese	25,10
Peseta spagnola	11,465
Yen giapponese	2,243

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
B.T.N. 5,50% (1980)	6365	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene da affrancazione di canone livellare . . .	25.000
Id.	6891	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: come sopra	45.000
Id.	6990	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: come sopra	40.000
B.T.N. 5,50% (1982)	2122	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: la presente rendita fino alla concorrenza di nominali L. 1.700, è destinata alla sacrestia della cattedrale di Pescia (Pistoia)	245.000
B.T.N. 5,50% (1979)	4433	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di canone livellare	165.000
Id.	4692	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: come sopra	510.000
Id.	4727	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di grano . . .	240.000
Rendita 5% (1935)	166741	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: proviene dall'affrancazione del livello di Staia 972 di grano e un paio di capponi dovuti da Pacini Giuseppe, g.ta atto 2 gennaio 1939/XVII, n. 2759, rogato Anzilotti notaio in Pescia .	6.800
Id.	252623	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di canone di un livello in grano di Staia 1.3/4 dovuta dalla sig.ra Brunelli Giulia fu Giovanni al canonicato penitenziere della cattedrale di Pescia, g.ta richiesta dell'ente titolare trasmessa con nota della curia diocesana di Pescia 29 maggio 1954, n. 4487/27B .	28.800
Id.	253241	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in grano dovuta da Gianfaldoni Giulio fu Felice, g.ta richiesta del titolare in data 7 giugno 1954	183.900
Id.	254826	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello dovuto da Desideri Renato fu Roberto, g.ta richiesta 12 ottobre 1954 .	28.800
Id.	259151	Chiesa cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello dovuto da Benedetti Alberto di Giovanni e Orsi Gaetano fu Cesare, g.ta richiesta trasmessa dalla curia vescovile di Pescia con nota 5 marzo 1955, n. 4623	12.800
Id.	264763	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un canone dovuto da Belluomini Altiero ed altri, g.ta richiesta 15 novembre 1955 dell'ente titolare	16.500

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	264918	Beneficio del canonicato della penitenziaria nella cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un canone dovuto da Maccioni Giovanni e Lorenzo, g.ta richiesta 26 novembre 1955	45.900
Id.	273520	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in grano St. 3 e libbre 16, dovuto da Basseti Ida e Biondi Dante, g.ta richiesta in data 19 novembre 1957 della curia diocesana di Pescia (Pistoia)	83.600
Id.	273537	Canonicato della penitenziaria della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello dovuto da Pagni Gino e Nello fu Antonio, g.ta richiesta dell'ente del 19 novembre 1957 . .	88.900
Id.	274069	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in danaro di L. 35,28 dovuto da Carlo Tonini, g.ta richiesta del 15 febbraio 1958 dell'ente titolare	10.000
Id.	276534	Chiesa cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in danaro dovuto da Benedetti Rina in Paganelli, g.ta scheda di richiesta 22 novembre 1958 dell'ente titolare	10.000
Id.	277449	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello di danaro di L. 645,12 dovuto da Di Grazia Gambarini Giuseppe; dall'affrancazione di un livello in grano St. 16/4 dovuto da Di Vita Giovanni Augusto, dall'affrancazione di un livello in danaro di L. 29,40 dovuto dal sig. Taglia Fiorindo e dall'affrancazione di un livello in danaro di L. 867 dovuto da Di Vita Giovanni Augusto, g.ta schede di richiesta in data 22 luglio 1958 dell'ente titolare	445.000
Id.	278305	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in danaro dovuto dagli eredi di Paganelli Guglielmo, g.ta domanda dell'ente titolare in data 13 giugno 1959	30.000
Id.	278526	Capitolo dei canonici della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dal prezzo di affrancazione del canone enfiteutico dovuto dal sig. Bedinelli Ferruccio, g.ta scheda di richiesta 8 giugno 1959 dell'ente titolare	115.000
Id.	282133	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in grano dovuto da Banchieri Gino, g.ta scheda di richiesta 7 aprile 1961 dell'ente titolare	145.000
Id.	282146	Chiesa cattedrale di Pescia (Pistoia), con fabbriceria. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un canone censo dovuto da Remaschi Guido e dall'affrancazione di un livello dovuto da Perondi Lina, Arduina, Dino e Vittorio, g.ta scheda di richiesta dell'ente titolare del 18 febbraio 1961	30.000
Id.	282158	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello di originarie L. 85,54 dovute da Bonaguidi Cesare e Cesarina, Disperati Icilio, Pellicci Stefano, Carmignani Gina e Pellegrini Giuliano, g.ta scheda di richiesta 11 febbraio 1961 dell'ente titolare	30.000
Id.	283028	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in grano St. 1/2 m.v.c. dovuto da Bindi Ernio e Clary, giusta scheda di richiesta in data 12 ottobre 1961 dell'ente titolare	10.000

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	293768	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Annotazione*: proviene in parte dall'iscrizione cons. 3,50% (1906) n. 858049 e come quella, fino alla concorrenza di nom. L. 7.700, è vincolata per essere destinata alla sagrestia del capitolo cattedrale	10.000
Id.	293769	Intestazione: come sopra.	15.000
Id.	295075	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un censo dovuto da Panattoni Ottavio, Giulia, Lia e Luigi, g.ta scheda di richiesta dell'ente titolare del 17 maggio 1963	15.000
Id.	299545	Chiesa cattedrale di Pescia (Pistoia), con fabbriceria. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un livello in grano St. 2 1/4 dovuto dal col. Grassi Luigi, giusta scheda di richiesta dell'ente titolare del 20 maggio 1964	150.000
Id.	299812	Capitolo della cattedrale di Pescia (Pistoia). *Avvertenza*: Iscritta con dichiarazione che proviene da affranco canone livello dovuto da Marida Maroni in Tonini, giusta scheda di richiesta dall'ente titolare in data 20 maggio 1964	155.000
Id.	301866	Intestazione: come sopra. *Avvertenza*: iscritta con dichiarazione che proviene dall'affrancazione di un censo, g.ta scheda di richiesta in data 5 febbraio 1965 dell'ente titolare	25.000
Redimibile 3,50% (1934)	4395	Intestazione: come sopra	125.000
Redimibile 5% (Trieste)	4735	Opera laicale della cattedrale di Pescia (Pistoia)	5.000
Id.	4860	Intestazione: come sopra	5.000

(372)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5597-29/VII del 6 giugno 1935, con il quale i cognomi della sig.ra Križmančić Maria ved. Ražem, nata a Trieste il 20 novembre 1891, vennero ridotti nella forma italiana di « Crismani - Raseni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Maria e Vincenzo;

Vista la domanda di data 12 dicembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig Raseni Carlo, nato a Trieste il 13 febbraio 1947 e qui residente, Basovizza 12, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Ražem », posseduto dal padre Ražem Vincenzo prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Vincenzo, Raseni Carlo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Ražem ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 gennaio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(474)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5597-29/VII del 6 giugno 1935, con il quale i cognomi della sig.ra Križmančić Maria ved. Ražem, nata a Trieste il 20 novembre 1891, vennero ridotti nella forma italiana di « Crismani - Raseni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Maria e Vincenzo;

Vista la domanda di data 12 dicembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Raseni Vincenzo, nato a Trieste il 18 dicembre 1919 e qui residente, Basovizza 12, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Ražem »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Raseni Vincenzo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Ražem ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Raseni » assunto dalla moglie del predetto, Calzi Vida, nata a Trieste l'11 giugno 1921.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 gennaio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato a Livorno.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 41, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(31)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato a Pordenone.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 43, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Pordenone, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(32)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato a Pesaro.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 298, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Pesaro, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(33)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato ad Avigliano.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 297, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Avigliano, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(34)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato a Saliceta San Giuliano.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 161, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro e casa reclusione di Saliceta San Giuliano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(35)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato ad Airola.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 165, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione femminile di Airola, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(36)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato a Soriano nel Cimino.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 171, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa lavoro per uomini di Soriano nel Cimino, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971.

(37)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato a Modica.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 159, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Modica, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(38)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a diciassette posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975, un concorso a diciassette posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

Considerato, che nella predetta carriera esecutiva sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o corrispondenti diplomi a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro;

diploma di computista commerciale.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica e la licenza del triennio preparatorio, o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidado dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) sedi eventualmente preferite (vedi art. 17).

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza, che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni e elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di un colloquio sulle materie appresso elencate e di una prova pratica.

La prova scritta avrà luogo il giorno 18 *maggio* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n.* 4, *Roma.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nel giorno e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in essi la votazione unica di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio e nella prova pratica.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengono alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio o assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni, in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune che dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati assistenti in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

compartimento della viabilità di Potenza . . .	n. 1
compartimento della viabilità di Bologna . . .	» 3
compartimento della viabilità di Torino . . .	» 4
compartimento della viabilità di Cagliari . . .	» 4
compartimento della viabilità di Milano . . .	» 2
compartimento della viabilità di Venezia . . .	» 2
compartimento della viabilità di Campobasso . .	» 1

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 292

PROGRAMMA DI ESAME

1) Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazioni di lavori e provviste.
2) Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati a curve di livello.
3) Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.
4) Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi.
5) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura, in pietrame, in mattoni, in cemento armato, in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati.
6) Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso.
7) Diritti e doveri dell'impiegato.
8) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

Sono oggetto della prova scritta le materie di cui alle voci 1), 4), 5) e 6) del programma di esame.

La prova pratica consisterà in un disegno di cui alla voce n. 2) del presente programma.

Sono oggetto del colloquio, oltre alle materie relative alla prova scritta, tutte le altre materie indicate nel predetto programma

---

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. .l. . sottoscritt. . . . chiede di
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
essere ammess. . a partecipare al concorso, per esami, a diciassette posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat. . . . il . .,
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);
e) di essere in possesso del titolo di studio di . rilasciato dall'istituto . . di . nell'anno scolastico . .,
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;
g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;
i) di non aver prestato servizio come impiegat... presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);
l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . verrà assegnata.

Con osservanza

Data, ...

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . .

(421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 82 Istruzione, foglio n. 257, avrà luogo il giorno 12 febbraio 1976, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

(584)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventinove posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria nell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 50-51 del 12-19 dicembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 settembre 1974, relativo alla approvazione generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a ventinove posti di ragioniere nell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

(255)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, con assegnazione all'ufficio esercizio navigazione di Messina.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, con assegnazione all'ufficio esercizio navigazione di Messina, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 776, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 8, avrà luogo il giorno 8 febbraio 1976, alle ore 7,30, presso l'istituto tecnico industriale «Verona-Trento», via Ugo Bassi, s.n., Messina.

(644)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di accettazione, pronto soccorso ed astanteria;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di emodialisi e nefrologia aggregato alla divisione di urologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese) - tel. 627231-631444.

(561)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di cardiologia.

Il numero dei posti è elevato da tre a quattro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(560)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. DA PROCIDA» DI SALERNO

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno, via S. Calenda, 162 - tel. 391497.

(562)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 ottobre 1975, n. 200, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cattolica (Forlì) - tel. 961001.

(558)

OSPEDALE CIVILE «L. CAZZAVILLAN» DI ARZIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(559)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di traumatológia oftalmica;
un posto di assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale - sezione concorsi) dell'ente in Roma, via S. Nemesio, 21 - tel. 517931.

(437)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. SALESI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona, via Corridoni, 16 - tel. 22496-24606-31987.

(555)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. F. INGRASSIA» DI PALERMO

Concorso riservato a tre posti di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a tre posti di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, corso Calatafimi, 1002 - tel. 224635.

(556)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di ispettore sanitario;
- un posto di assistente di medicina generale;
- un posto di assistente di chirurgia generale;
- un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia), largo Anconetta, 6.

(557)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI MARINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

In esecuzione della deliberazione commissariale 15 novembre 1975, n. 276, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000 (da versarsi al tesoriere dell'ente - Banca di Marino, sede di Marino).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(438)

OSPEDALE «P. DEL PRETE» DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia medica

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 dicembre 1975, n. 664, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone), via Ospedale, 36 - tel. 70186.

(554)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(553)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760170)